

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2448

EMENDAMENTI
APPROVATI
RIFORMULATI

VOLUME 5

PARERE FAVOREVOLE CON LA SEGUENTE RIFORMULAZIONE (ASSORBE PARERE EMENDAMENTO 32.0.2, 131.0.87, 131.0.95 e in parte 166.0.1 testo 2)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “cinquantaquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “settantotto mesi”;

b) al comma 7, le parole “, 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “, 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 8.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.”.

2. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transshipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. Le attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 9 - bis, commi 1 e 2- bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari ad euro 13.630.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e ad euro 4.830.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

1

18/07/28

103.30 Aviglianella

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis) ai fini degli interventi di cui al secondo periodo dell'articolo 1 comma 1333 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, volti al trasferimento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli (Great Campus), è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2022: – 30.000.000;

2023: – 30.000.000;

2024: – 30.000.000.

188.0.2000/3

Dell'Olio

All'emendamento 188.0.2000, al capoverso «Art. 188-bis», al comma 2 sopprimere la lettera b).

«Art. 189-bis

(Tutela legale e responsabilità civile verso terzi)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

POLIZIA DI STATO	1.470.350 euro
POLIZIA PENITENZIARIA	677.600 euro
ARMA DEI CARABINIERI	1.781.475 euro
GUARDIA DI FINANZA	910.250 euro
ESERCITO	2.465.850 euro
AERONAUTICA	1.008.500 euro
MARINA	721.300 euro
CAPITANERIE DI PORTO	266.475 euro
CORPO NAZIONALE VVF	919.000 euro

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 10.220.800 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.»

4

191.0.5 (testo 2)

Pittella, Garavini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

1. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziata per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000;

2024: - 5.000.000.

5

